



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

6^a Commissione Finanze e tesoro

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge
"Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
normativi e versamenti fiscali"**

(A.S. 899)

17 ottobre 2023

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

desideriamo innanzitutto esprimere un sentito ringraziamento per aver offerto l'opportunità di fornire il contributo di **Confartigianato, CNA e Casartigiani** nella discussione del provvedimento in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Confartigianato, CNA e Casartigiani condividono la finalità del provvedimento in esame volta, per quanto attiene agli aspetti tributari, a prorogare alcuni termini di adempimenti e versamenti che riguardano anche contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di luglio, nonché, in determinati casi, a eliminare la sovrapposizione di scadenze e la concomitanza di ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.

Nello specifico, oltre a valutare positivamente le misure volte a continuare a tutelare, sino a fine anno, soggetti che in assenza della garanzia rilasciata dal **Fondo per la prima casa** difficilmente avrebbero possibilità di acquistare un bene primario quale la prima casa (**articolo 1**), si esprime apprezzamento per la proroga al 15 novembre 2023 del termine di **versamento dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività** possedute alla data del 1° gennaio 2023 (**articolo 2**), per la novità dell'adempimento riferito a operazioni che solo recentemente con la legge di Bilancio per il 2023 hanno trovato una specifica disciplina nell'ordinamento tributario.

Anche la **rimessione in termini dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023**, che si considereranno tempestivi se effettuati entro il 31 ottobre 2023 da parte dei soggetti che sono stati colpiti dagli eccezionali eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Lombardia (**articolo 3**), aiuta a incrementare il livello di *compliance* anche se va evidenziato che il ritardo con cui è stata emanata la disposizione riduce la platea dei beneficiari e ne attenua gli effetti positivi.

Con l'**articolo 4**, viene prorogato di due mesi, al 30 novembre 2023, il termine per perfezionare le **operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci** e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022; entro lo stesso termine deve essere effettuato l'intero versamento dell'imposta sostitutiva, concedendo così anche la proroga per la quota parte (60%) che avrebbe dovuto essere

pagata entro il 30 settembre. La misura è positiva perché, stante la complessità delle operazioni e la concomitanza di adempimenti e scadenze che si concentrano nel periodo, la certezza di disporre di un maggior periodo di tempo consente agli operatori di effettuare con maggior ponderatezza le opportune valutazioni senza precludere ai contribuenti l'accesso alle disposizioni agevolative.

Per contro, è auspicabile il definitivo superamento della **richiesta di informazioni relative ai soggetti che applicano il regime forfetario** rispetto al quale l'articolo 6 dispone il rinvio al 30 novembre 2024 del termine per regolarizzare l'adempimento previsto dal quadro RS del Modello Redditi relativo al periodo d'imposta 2021. Al riguardo si evidenzia che, considerata l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024 a tutti i soggetti forfetari, dovrebbe potersi considerare definitivamente superata la richiesta delle citate informazioni semplificando, pertanto, l'adempimento.

Penalizzante l'anticipazione al 16 novembre 2023, rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2023, del termine entro cui i beneficiari del **bonus "energia"** riconosciuto per le spese sostenute nel 1° e 2° trimestre dell'anno in corso possono procedere all'utilizzo del relativo credito d'imposta (**articolo 7**). In un contesto economico caratterizzato dalla difficoltà di monetizzare i crediti d'imposta e dalla particolare crisi di liquidità in cui versano le imprese, Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono necessario un ripensamento su tale disposizione. In ogni caso dovrebbe essere valutato un **ridimensionamento dell'anticipazione temporale, fissando più ragionevolmente il termine per la compensazione almeno al 30 novembre 2023**, per consentire l'utilizzo del beneficio a quanti si apprestano a versare il secondo acconto delle imposte dirette e IRAP in prossimità della fine del prossimo mese di novembre.

Confartigianato, CNA e Casartigiani sottolineano, inoltre, la necessità di arricchire il decreto-legge con alcune **ulteriori misure di particolare interesse per il sistema delle piccole imprese**.

1. Proroga dei termini per la presentazione dell'istanza e per il riversamento del credito d'imposta R&S

Il riconoscimento di un maggior tempo nell'esecuzione di specifici adempimenti consente al contribuente di operare in condizioni di certezza normativa. È il motivo per cui, relativamente al **riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica**, si ritiene opportuno procrastinare il termine di presentazione dell'istanza al 30 settembre 2024 nel caso di indebito utilizzo del credito non spettante o erroneamente quantificato. Al riguardo va

evidenziato che è ancora *in itinere* la procedura che dovrà permettere di giungere alla certificazione del credito in oggetto. Sul tema la legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 271, ha prorogato **dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023** la scadenza della **sanatoria del credito per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. 145/2013**.

Il riversamento delle somme illegittimamente compensate può essere effettuato:

- **in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023;**
- **in tre rate annuali di pari importo, con l'aggiunta di interessi.** In tal caso, il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2023, quello della seconda entro il 16 dicembre 2024, mentre la terza rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2025.

Il comma 2, intervenendo sull'art. 23, D.L. n. 73/2022, stabilisce che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa del credito di imposta, le imprese possono richiedere una **certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati ammissibili al beneficio**.

Nello specifico, tale certificazione può essere richiesta **anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

La certificazione può essere rilasciata da soggetti qualificati e seguendo specifiche procedure che dovranno formare oggetto di uno **specifico DPCM al momento non ancora emanato**. Dalle prime anticipazioni sul contenuto dello stesso, viene prevista una **procedura sufficientemente lunga per giungere alla certificazione dei crediti**. Quindi, di fatto, con ogni probabilità **solo dopo la scadenza del 30 novembre 2023 sarà possibile, per le imprese, ottenere la certificazione dei loro crediti**.

Per evitare defatiganti contenziosi, Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono **necessario prevedere una congrua proroga del riversamento** almeno sino a settembre 2024.

Solo con la definizione e il consolidamento delle regole per il rilascio della certificazione dei crediti, il contribuente avrà gli elementi per valutare la presentazione dell'istanza ed effettuare il conseguente riversamento.

2. Proroga del termine di invio della comunicazione dei crediti d'imposta non più utilizzabili

La mancanza di regole chiare e definite rende necessario e opportuno, inoltre, prevedere lo slittamento di un ulteriore adempimento in materia di crediti d'imposta derivanti dalle detrazioni edilizie. Si tratta dell'adempimento previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 che impone all'**ultimo cessionario titolare di comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare del credito non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini**. Obbligo che sarà operativo dal prossimo 1° dicembre 2023. L'assenza di istruzioni rende, infatti, incerta l'individuazione dell'evento a fronte del quale la comunicazione diventa obbligatoria, con la necessità di posticiparne la decorrenza di almeno due mesi. Inoltre, al fine di non penalizzare ulteriormente il cessionario già gravato dal mancato utilizzo del credito, **va eliminata la sanzione specifica di 100 euro** prevista per l'omissione della comunicazione.

3. Proroga del termine di realizzazione dei lavori per gli interventi condominiali che beneficiano del *superbonus*

Sempre sul fronte "detrazioni edilizie", appare necessaria, al fine di evitare contenziosi fra cittadini e imprese e "corse" per terminare i lavori che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei cantieri, una **proroga di almeno di tre mesi del *superbonus* per gli interventi presso condomini**. Il prolungamento andrebbe condizionato all'aver realizzato, al 31 dicembre 2023, almeno il 60% dell'intervento globale. Maggiore considerazione dovrebbe essere prestata nei confronti dei contribuenti beneficiari del *superbonus* se colpiti dagli **eventi alluvionali dello scorso maggio 2023 che hanno interessato parte del territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana**.

Quindi, la proroga, ragionevolmente circoscritta a tutti quegli interventi che risultavano di fatto già avviati alla fine del 2022, non determina sostanziali effetti negativi sul Bilancio dello Stato in quanto i soggetti beneficiari restano quantitativamente i medesimi contribuenti precedentemente individuati.

4. Proroga *payback* sanitario per il ripiano della spesa pubblica relativa ai dispositivi medici

Il c.d. sistema "payback sanitario" impone alle aziende produttrici di dispositivi medici la compartecipazione allo sfioramento dei tetti di spesa sanitaria delle Regioni.

L'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha fissato al 30 ottobre 2023 il termine ricadente in capo alle imprese fornitrici che non abbiano attivato forma alcuna di contenzioso o che abbiano rinunciato al contenzioso eventualmente attivato per assolvere all'adempimento legislativamente disposto di versamento – a beneficio di Regioni e Province autonome – della quota loro spettante ridotta nella misura del 48% rispetto a quella originariamente determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa pubblica.

Le scriventi Organizzazioni hanno già evidenziato in altre sedi come il sistema di *payback* che grava sulle imprese produttrici di dispositivi medici appaia illegittimo in quanto i dispositivi medici, a differenza dei farmaci, sono soggetti a una gara a evidenza pubblica per l'espletamento della quale viene fissato dalla committente una base d'asta, ossia un tetto di spesa preventivato.

Tale sistema addossa, inoltre, una responsabilità in capo agli operatori, pur non dipendendo da questi lo sfioramento dei tetti di bilancio.

Nelle more di una riforma del sistema in grado di superare le suddette criticità, si ritiene necessaria una proroga al 31 dicembre 2023 del termine fissato al 30 ottobre 2023 per assolvere all'adempimento di versamento legislativamente disposto.